



**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative dirette al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, in attuazione dell'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

Richiesta di attivazione e verifiche

1. La s.c. Sviluppo delle risorse umane e politiche del personale, ricevuta la documentata richiesta della struttura interessata all'attivazione temporanea di un rapporto di collaborazione esterna, procede ad attuare le verifiche di legittimità necessarie sulla sussistenza dei requisiti di legge. Verifica altresì la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione aziendali.
2. La suindicata struttura, accertata in concreto l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili, attua la procedura per il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le indicazioni del presente regolamento.
3. La medesima struttura determina, concordemente con il responsabile della struttura interessata alla collaborazione, durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato anche valendosi dell'ausilio di tariffe professionali o di altro strumento informativo idoneo, nonché dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. Il costo previsto deve essere compatibile con gli eventuali limiti di spesa vigenti.

Art. 3

Ambito di conferibilità degli incarichi

1. Il ricorso agli incarichi di cui al presente regolamento può avere luogo per prestazioni professionali di natura temporanea e altamente qualificate per le quali sia richiesta una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria tra cui sono comprese le attività progettuali, di studio o di ricerca scientifica richiedenti un'alta specializzazione cui non è possibile far fronte con il personale in servizio. Può avere altresì luogo quando, per particolari situazioni di carattere straordinario, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle risorse umane interne alle articolazioni aziendali.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero attività inerenti il campo

dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 Individuazione delle professionalità

1. Gli incarichi sono conferiti attraverso procedure di valutazione dei *curricula* professionali dei partecipanti alla selezione. La procedura potrà prevedere l'esperimento di colloquio. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere, oltre al colloquio, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
2. La s.c. Sviluppo delle risorse umane e politiche del personale predispone un apposito avviso da pubblicare sul sito *internet* dell'Istituto per almeno quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti previsioni minime:
 - a) termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e dei relativi documenti;
 - b) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'Istituto;
 - c) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - d) durata dell'incarico;
 - e) luogo di svolgimento dell'incarico, modalità di realizzazione del medesimo, livello di raccordo con l'Istituto;
 - f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate;
 - g) criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - h) l'indicazione dell'espletamento di un eventuale colloquio;
 - i) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile della procedura.

Art. 5 Procedura di valutazione e scelta del collaboratore

1. La s.c. Sviluppo delle risorse umane e politiche del personale sovrintende alla procedura di valutazione dei *curricula* presentati ed all'espletamento delle eventuali prove previste, avvalendosi di commissioni i cui criteri di composizione sono precisati nell'avviso, costituite di norma da tre componenti, delle quali fanno parte i responsabili delle strutture interessate alla collaborazione o loro delegati.
2. Tale valutazione tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza delle normative pertinenti;
 - c) metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Al termine della procedura valutativa, che non comporta la formulazione di graduatoria, la commissione redige una relazione riepilogativa del curriculum e del profilo di ciascun candidato – in relazione all'oggetto e agli altri elementi rilevanti dell'incarico da conferirsi – che verrà trasmessa al Direttore generale ovvero al Direttore scientifico, secondo le rispettive attribuzioni, unitamente al verbale delle operazioni della commissione stessa.
4. Il Direttore generale ovvero il Direttore scientifico, secondo le rispettive competenze, provvedono alla motivata individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure di cui al presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una attività episodica e saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto

autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate dall'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto, riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l'amministrazione potrà predisporre periodicamente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di soggetti altamente qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

Art. 7 Contratto

1. I rapporti di collaborazione sono formalizzati con apposito contratto, la cui formulazione deve prevedere:
 - a) la qualificazione giuridica del rapporto ed eventuali discipline di settore;
 - b) l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - d) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo nonché di eventuale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
 - e) modalità di realizzazione dell'incarico e relativi criteri di verifica;
 - f) le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale ed eventuali cause di incompatibilità;
 - g) la subordinazione dell'efficacia del contratto all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge per il committente;
 - h) ogni clausola ritenuta necessaria od opportuna in base al tipo di prestazione richiesta e alla normativa vigente nel tempo.
2. Ove ravvisi un motivato interesse il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per tali progetti.
3. Il pagamento del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, previa verifica della conclusione e corretta esecuzione della prestazione contrattuale, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
4. eventuali rimborsi spese, ove previsti contrattualmente, verranno liquidati previa presentazione della documentazione giustificativa.

Art. 8 Contratti per la ricerca scientifica

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, nell'ipotesi di rapporti di collaborazione per la ricerca scientifica, la tipologia di incarico, i requisiti minimi di accesso e la retribuzione sono stabiliti come segue:

Tipologia	Requisiti minimi di accesso	Retribuzione lorda
Contratto di primo ingresso laureati	Diploma di laurea (triennale/specialistica/vecchio ordinamento)	Fino a € 15.000,00
Contratto junior	Diploma di laurea (triennale/specialistica/vecchio ordinamento) oltre esperienza di ricerca di almeno un anno	Fino a € 17.000,00
Contratto senior	Diploma di laurea (triennale/specialistica/vecchio ordinamento) oltre esperienza di ricerca di almeno tre anni o specializzazione nella disciplina	Fino a € 21.000,00
Contratto post doc Contratti per ricercatori di alta produttività	Diploma di laurea (triennale/specialistica/vecchio ordinamento) oltre dottorato di ricerca o <i>master</i> o specializzazione nella disciplina,	Da € 26.000,00 a € 40.000,00

	oltre produzione scientifica specifica	
Contratti di alta specializzazione	Laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro	Fino a € 50.000,00

2. Il costo delle collaborazioni attivate nell'ambito della ricerca scientifica, comprensivo degli oneri a carico dell'istituto, non dovrà superare l'importo previsto dalla scheda finanziaria del progetto.
3. Potrà essere valutato, in fase di proroga dell'incarico, l'inserimento del professionista nella tipologia di incarico superiore, su motivata proposta del Direttore scientifico.

Art. 9 Pubblicità

1. Dell'avviso di selezione si dà adeguata pubblicità tramite il sito *internet* dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità con le modalità di cui al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'adempimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione dell'incarico

1. Il dirigente responsabile della struttura interessata all'utilizzo della collaborazione, con propria responsabilità, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia articolata in più fasi, mediante accertamento della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto, il dirigente può assegnare un termine per l'adempimento ovvero effettuare la contestazione al fine della risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può assegnare un termine per il completamento, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, disporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, secondo quanto contrattualmente previsto.
4. Il dirigente responsabile della struttura interessata all'utilizzo della collaborazione vigila affinché nell'esecuzione contrattuale non vengano addossati impropriamente all'Istituto oneri ulteriori non dovuti, di qualsiasi tipo e natura.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di approvazione mediante decreto del Direttore generale. Dalla medesima data è abrogato il regolamento di cui al decreto n. 113 del 19 febbraio 2008 ed ogni altra disposizione incompatibile.

2. Al presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito *Intranet* aziendali.